


008713



Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Trieste  
Foro Ulpiano, 1  
34133 - Trieste

*Allegati: 2*

*- copia della deliberazione di Giunta regionale*

*FVG 14 novembre 2014, n. 2182;*

*- Accordo di programma.*

**Oggetto:** Sottoscrizione dell'Accordo di programma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area della Ferriera di Servola a Trieste e relativa sottoscrizione della dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 252-bis, comma 4, del D. Lgs. 152/2006.

I sottoscritti:

Andrea Ussai, nato il 10 gennaio 1971 a Trieste e ivi residente in via di Cologna 42, in qualità di consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, eletto nella circoscrizione di Trieste per il MoVimento 5 Stelle;

Stefano Patuanelli, nato a Trieste l'8 giugno 1974 e ivi residente in via Piero Marussig n.3, in qualità di consigliere comunale del Comune di Trieste;

Paolo Menis, nato a Trieste il 27 giugno 1972 e ivi residente in via Schiaparelli 11, in qualità di consigliere comunale del Comune di Trieste,

segnalano quanto segue.

Si portano in evidenza a codesta rispettabile Corte alcuni profili contraddittori e potenzialmente illegittimi in merito all'individuazione del soggetto privato cui sono state affidate le opere collegate all'Accordo di programma sottoscritto in data 21 novembre 2014 a Roma per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dello stabilimento della Ferriera di Servola.

Dall'analisi della normativa in materia di bonifica e riutilizzo dei siti di interesse nazionale individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, così come disciplinata

dall'articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, appare evidente che l'intento del legislatore è stato quello di scongiurare ogni ipotesi di corrispondenza fra soggetti proprietari di area contaminata e soggetti responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica (vedi commi 1 e 4 del citato articolo 252 bis)<sup>1</sup>.

Da una ricostruzione puntuale degli organigrammi della dirigenza dello stabilimento della Ferriera di Trieste, si evince al contrario come la società Siderurgica Triestina srl (società interamente controllata da Finarvedi Spa), costituita in data 11 luglio 2013 e subentrata nella titolarità dei beni e delle autorizzazioni già di proprietà della società Servola Spa, ricomprenda nel proprio organigramma almeno uno fra i soggetti potenzialmente responsabili della contaminazione oggi oggetto di bonifica.

Ad esaminare la successione delle persone fisiche e giuridiche che nel tempo si sono succedute nella proprietà e gestione dell'area classificata SIN nella quale si colloca il polo siderurgico di Servola, compare infatti il nominativo dell'ingegner Francesco Rosato, già noto a codesta Procura della Repubblica per indagini connesse all'omesso doveroso controllo del ciclo produttivo siderurgico. L'ingegner Rosato era infatti stato nominato direttore dello stabilimento a mezzo di preposizione institoria da parte dell'allora società proprietaria Lucchini Spa, in data 7 febbraio 2006.

Ad oggi, la stessa persona risulta amministratore, assieme al Cavalier Giovanni Amedeo Arvedi (Presidente) e al dottor Mario Carlo Caldonazzo (Amministratore) della Siderurgica Triestina srl. Solo per ragioni di completezza delle informazioni, appare opportuno ricordare che l'ingegner Rosato risultava – fino a poco tempo prima della sottoscrizione dell'Accordo di programma – amministratore unico e rappresentante dell'impresa stessa.

Orbene, al fine di perfezionare la sottoscrizione dell'Accordo di programma in oggetto, all'Amministratore Caldonazzo venivano conferiti, giusta deliberazione di data 11 novembre 2014 del consiglio di amministrazione della Siderurgica triestina srl, tutti i poteri necessari a sottoscrivere, nell'interesse della Società, tutti i documenti necessari a svolgere, sempre nell'interesse della Società, tutti i relativi adempimenti ai fini della sottoscrizione dell'Accordo

---

<sup>1</sup> Il comma 1 di tale articolo dispone che «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata [...], possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate», mentre il comma 4 stabilisce che «Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2.»



di Programma ex art. 252-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, il Caldonazzo provvedeva a sottoscrivere una dichiarazione (di fatto per se stesso e per gli altri amministratori e soggetti ricoprenti cariche direttive) con la quale asseriva **l'insussistenza di condizioni ostative alla stipula dell'Accordo di programma** in oggetto. E la rilasciava – è bene sottolinearlo - «consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci».

Appare pacifico che delle due ipotesi riconducibili a tale comportamento, l'una escluda l'altra:

a) se sull'ingegner Rosato ricadessero responsabilità in merito alla contaminazione del sito della Ferriera (quale gestore del sito, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate), il dott. Caldonazzo **avrebbe dichiarato il falso**;

b) se la persona dell'ingegner Rosato non soddisfacesse i requisiti richiamati dal comma 4 dell'articolo 252 bis del D. Lgs. 152/2006, il dott. Caldonazzo in nome e per conto della Siderurgica Triestina srl avrebbe ben potuto ovviare a tale lacuna, richiamandosi all'incipit del comma 4 («Ad eccezione di quanto previsto al comma 5»), che rimandando alle condizioni del successivo comma richiede l'esistenza di un piano finanziario che garantisca la sostenibilità economica degli interventi, in misura non inferiore a dieci anni.


Tale previsione essenziale risulta però disattesa, in quanto l'allegato 5 "Piano industriale finanziario" all'allegato "B" («Progetto integrato di messa in sicurezza ambientale e reindustrializzazione – Strategie di intervento») dell'Accordo di programma prevede una mera elencazione delle (sole) principali voci di investimento da realizzarsi nel triennio 2014 – 2016 e per larghissima parte (142 M€ su 174 M€) con il ricorso ad un imprecisato finanziamento (probabilmente presso terzi, visto che non proverrà dai soci). Nulla viene pertanto pianificato finanziariamente per il prossimo decennio in termini di sostenibilità economica degli interventi: si configura così l'assenza di una condizione essenziale per la stipula, prefigurando **la nullità** se non l'inesistenza stessa **del contratto** (in quanto mancante di un requisito previsto dalla legge ed essendo di fatto indeterminato o indeterminabile il piano finanziario).

Sulla base di quanto segnalato, i sottoscritti consigliere regionale e consiglieri comunali chiedono che l'intestata Procura della Repubblica voglia accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti, procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili.


Andrea Ussai



Stefano Patuanelli



Paolo Menis



PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale Ordinario di Trieste

DIRITTI RISCOSSI €

Trieste, 20 DIC. 2014

20 DIC. 2014

